

TI_GERICHTE 50.2003.5 vom 10. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2003.5

FR: TI_GERICHTE 50.2003.5 du 10 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 50.2003.5 del 10 settembre 2003

Volltext

Incarto n.50.2003.5/AMM

Bellinzona

10 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sull'avviso di recidiva del 24 luglio 2003 presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale contro

_____, di _____ e _____ n. _____, nato
alla _____ - _____ il _____,
attinente di _____, domiciliato a _____,
_____, coniugato, _____ e _____ di _____
(_____)

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che _____ è stato condannato il _____ 2000
dal Tribunale di polizia di _____ alla pena di 10 giorni di arresto sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno, per il titolo di circolazione malgrado il
rifiuto o la revoca della licenza di condurre;

che l'interessato è incorso durante il periodo di prova in una nuova infrazione, sfociata nella
condanna ■ pronunciata da questo giudice il 10 luglio 2003 per il titolo di circolazione in
stato d'ebrietà ■ a 80 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova
di 5 anni;

che il 24 luglio 2003 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario
giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un termine di 30
giorni per presentare eventuali osservazioni;

che _____ è rimasto silente;

e considerato in diritto:

che per l'art. 41 n. 3 cpv. 1 CP "se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena";

che nondimeno, "se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza" (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP);

che in concreto, questo giudice ha avuto modo di accertare al dibattimento del 10 luglio 2003 l'adempimento dei requisiti posti dall'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP per soprassedere all'esecuzione della pena e pronunciare un semplice ammonimento;

visti gli art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;

pronuncia:1. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di arresto decisa nei confronti di _____ dal Tribunale di _____ di _____ il _____ 2000, ma l'ammonisce formalmente.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

■ _____, _____,

■ Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.